

Enercity Srl

Osservazioni al

Documento per la Consultazione 663/2017/R/EEL

“Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso”

Risposte agli spunti per la consultazione

Q1 Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’ambito di applicazione individuato?

Condividiamo l’ambito di applicazione individuato dall’Autorità che ci sembra aderente al dettato della legge

Q2 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?

Concordiamo con i criteri definiti per attribuire il requisito di onorabilità alla società di vendita. Riteniamo tuttavia estendere i medesimi criteri anche alla società controllante l’impresa di vendita onde prevenire possibili elusioni al requisito.

Q3 Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare? Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l’impresa debba dimostrare di avere l’impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l’intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell’impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?

Uno degli scopi dell’istituzione dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali dovrebbe essere quello di prevenire le situazioni nelle quali l’impresa di vendita in stato di fallimento o di concordato preventivo possa essere ancora presente nel medesimo Elenco. Pertanto, non riteniamo che imprese sottoposte alla procedura di concordato di preventivo possano continuare ad essere presenti nell’Elenco pur condividendo l’esigenza di trovare soluzioni che garantiscano la continuità della fornitura ai clienti delle imprese nello stato di concordato preventivo.

Q4 Si condivide l’indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l’introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.

Q5 Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.

L'introduzione del valore minimo del capitale sociale può costituire un indicatore valido per il requisito finanziario, qualora questo sia definito in base al numero di clienti serviti o al quantitativo di energia elettrica venduta ai clienti finali. Non riteniamo pertanto utile introdurre ulteriori indicatori. Va comunque adottato, nella definizione del valore minimo del capitale sociale, un principio di equa proporzionalità che non ponga barriere all'ingresso di nuovi operatori o alla permanenza di quelli esistenti.

Q6 Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?

Q7 Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?

Q8 Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?

Q9 Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.

Nel caso in cui la controparte commerciale si avvalga di soggetti terzi quali Utenti del dispacciamento e del trasporto, non ci sembra un criterio corretto né completo valutare i requisiti finanziari della prima sulla base delle performance dei medesimi Utenti. Ad esempio il livello di puntualità dei pagamenti raggiunto dagli Utenti del dispacciamento e del trasporto non può essere utile a giudicare il requisito finanziario della controparte commerciale.

Q10 Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Senza dubbio questa informazione potrà essere utile alle controparti commerciali che si avvalgono di Utenti del dispacciamento e del trasporto.

Q11 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro subattività indicate inerenti la commercializzazione?

Q12 Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?

Q13 Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?

Q14 Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati

Riteniamo che il monitoraggio delle sub-attività sia già eseguito in base alla regolazione vigente. Pertanto l'inclusione di tali adempimenti anche all'interno della gestione dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita

di energia elettrica ai clienti finali dei può essere considerato ridondante. Inoltre, l'indicatore di reclusività riteniamo possa essere considerato poco attendibile nel misurare la qualità del servizio offerto poiché sovente i reclami sono segnalazioni che non riguardano direttamente il venditore. Riteniamo inoltre che ogni venditore debba essere in grado di offrire un servizio diverso, in base alle proprie necessità ed alle proprie policy a riguardo.

Q15 Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?

Q16 Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?

Q17 Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?

Q18 Si condivide la procedura di ammissione a regime per l'Elenco?

Condividiamo la procedura indicata per il primo popolamento e per l'ammissione a regime dell'Elenco dei venditori. Tuttavia, le tempistiche indicate per il rispetto dei requisiti sono molto ristrette e dovrebbero essere a nostro avviso adeguatamente incrementate.

Q19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?

Non condividiamo l'opportunità di dare pubblicità della classe di affidabilità di ogni singolo Venditore mediante pubblicazione della stessa sul sito dell'operatore in quanto questa sarebbe eccessivamente penalizzante per l'immagine del Venditore. L'attribuzione delle classi di affidabilità dovrebbe essere infatti uno strumento utile al MiSE per verificare il rispetto di tutti i requisiti definiti, dando la possibilità al venditore di "correggere" la propria posizione nella classifica. La penalizzazione deve essere unica e costituita dall'esclusione del Venditore dall'operatività nel mercato, qualora venga ad esso attribuita la classe di inaffidabilità.

Q20 Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?

Q21 Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?

Q22 Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?

Non condividiamo la possibilità di considerare assimilabili a violazione dei requisiti, le eventuali sanzioni comminate a vario titolo da parte dell'Autorità in quanto la sanzione comminata rappresenta di per sé una penalizzazione proporzionata al danno subito dal sistema, escludendo quindi ulteriori aggravii per l'operatore già sanzionato.